



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott. Marcello Degni	Presidente f.f.
dott. Giampiero Maria Gallo	Consigliere
dott. Mauro Bonaretti	Consigliere
dott. Luigi Burti	Consigliere
dott.ssa Rossana De Corato	I Referendario
dott. Cristian Pettinari	I Referendario
dott.ssa Sara Raffaella Molinaro	I Referendario
dott.ssa Alessandra Cucuzza	Referendario
dott. Ottavio Caleo	Referendario
dott.ssa Marinella Colucci	Referendario (relatore)

nella camera di consiglio del 05 giugno 2019 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di



controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Esaminato il questionario sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2016, redatto dall'organo di revisione del Comune di Esine (BS), sulla base dei criteri indicati dalla Sezione delle Autonomie;

Vista la richiesta istruttoria e la successiva risposta del comune di Esine;

Visto il provvedimento del Presidente della Sezione con cui la questione è stata deferita nell'odierna camera di consiglio per adottare pronuncia ex art. 1, commi 166 e seguenti, della L. 266/2005;

Udito il relatore, Referendario dott.ssa Marinella Colucci.

PREMESSO CHE

a seguito dell'esame del questionario sui rendiconti per l'esercizio 2016 e 2017, è stata svolta un'attività istruttoria all'esito della quale il magistrato istruttore ha ritenuto che alcuni dei profili analizzati dovessero essere portati all'esame del Collegio di questa Sezione.

In particolare, l'istruttoria è stata volta ad acquisire le seguenti informazioni:

1. Mancato invio del rendiconto della gestione 2016 e del 2017 alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) istituita presso il MEF (art. 13 l. 196/2009), in particolare:

a) motivare sul mancato inserimento nella BDAP dei dati della gestione finanziaria 2016 (rendiconto 2016 completo di allegati) -i cui termini per la trasmissione sono ampiamente scaduti- nonostante l'incarico conferito alla software house per il quale è

(Handwritten mark)

stato assunto l'impegno di spesa del 28.09.2017 (cfr. nota alla domanda 2 del questionario 2016).

b) motivare, altresì, sul mancato inserimento nella BDAP dei dati della gestione finanziaria 2017 (completi di allegati) del quale il revisore, invece, afferma l'avvenuta trasmissione (cfr. domande preliminari del questionario 2017).

c) dare atto dell'avvenuta applicazione di quanto previsto dall'art. 9, co. 1-quinquies, d.l. n. 113/2016 in base al quale "In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo".

d) ottemperare agli obblighi di trasmissione indicati nell'art. 1, co. 1, D.M. MEF 12.05.2016, dandone atto a questa Sezione già in sede di risposta istruttoria.

2. Mancata pubblicazione, nella Sezione 'Amministrazione trasparente' del sito web del comune di Esine, delle deliberazioni di questa Sezione, ultima delle quali la n. 24/2018/PRSP del 7 febbraio 2018.

3. Chiarimenti sullo squilibrio di parte corrente 2017 di -110.388,22 euro riportato a pag. 9 della relazione ex art. 239 Tuel, specificando le azioni intraprese per il superamento della criticità.



4. Tardiva approvazione dei rendiconti degli esercizi 2016 e 2017, avvenuta, secondo quanto riportato nei questionari in epigrafe, con la deliberazione n. 23 del 21.06.2017 (rendiconto 2016) e con la deliberazione n. 4 del 15.05.2018 (rendiconto 2017).

5. In relazione all'anticipazione di tesoreria (per il 2016 già accertata con la sopra richiamata delibera di questa Sezione n. 24/2018/PRSP) che a fine 2017 risulta non restituita per 400.156,90 euro (importo che ha determinato lo sfioramento del parametro di deficitarietà n. 9 del DM Interno 18.02.2013), specificare ulteriormente le ragioni della sofferenza e i provvedimenti conseguentemente adottati dall'ente. Inoltre, fornire informazioni anche in termini di giorni di effettivo utilizzo, importo dell'anticipazione concedibile, importo complessivamente concesso, interessi corrisposti ed eventuale importo non restituito, anche per l'anno 2018.

6. Informazioni e chiarimenti sullo sfioramento del parametro di deficitarietà n. 10 del DM Interno 18.02.2013 (ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia ex art. 193 Tuel con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% della spesa corrente) rilevato nell'esercizio 2017, specificando le azioni intraprese.

7. Con riferimento alla tempestività dei pagamenti, per la quale si rileva uno sfioramento dei termini di legge, per un numero di giorni maggiore nel 2017 rispetto al 2016 (144,54 gg. del 2017 vs. i 119,56 gg del 2016, entrambi molto oltre i 60 gg previsti dalla legge), specificare le azioni intraprese per il superamento della criticità, fornendo anche aggiornamenti sul 2018.

8. In relazione all'indebitamento 2017, attese le discrasie tra relazione ex art. 239 Tuel e questionario 2017, chiarire:

- i) se l'Ente nel 2017 ha attivato nuovo indebitamento;
- ii) per quale importo, fornendo in ogni caso il dettaglio della somma di euro 490.000,00 accertata al titolo 6 'accensione di prestiti' del rendiconto 2017 pubblicato sul sito web del Comune;
- iii) se è stato rispettato l'art. 119, comma 6 della Costituzione nonché il limite ex art. 204 Tuel;



iv) specificare se gli investimenti finanziati dal debito di cui alla lettera ii) sono stati già impegnati nell'esercizio 2017 o se, alternativamente, siano confluiti nel FPV o nell'avanzo vincolato. Attestare, se del caso, la corretta rappresentazione contabile dei vincoli di destinazione derivanti dall'indebitamento.

9. Informazioni aggiornate ad oggi, sulle azioni intraprese dall'ente per accelerare le attività di riscossione di tributi e proventi.

10. Con riferimento al FCDE di consuntivo 2017, attese le discrasie tra quanto indicato nel verbale di approvazione del rendiconto 2017 e nella relazione ex art. 239 Tuel:

a. chiarire l'importo effettivamente accantonato a titolo di FCDE (cfr. p. 13 relazione revisore ove è indicato in 142.000,00 euro vs. p. 16 medesima relazione e verbale di approvazione del rendiconto 2017 ove è indicato in 398.265,07 euro);

b. chiarire, anche in base al precedente punto a., il metodo di calcolo adottato (ordinario o c.d. semplificato), confermando, se del caso, la risposta di cui alla domanda 5.1;

c. ove confermato l'utilizzo del metodo c.d. semplificato, in considerazione del "rischio di rinviare oneri all'esercizio 2019" connesso a tale metodo nonché di quanto specificato nel principio contabile, attestare la congruità dell'importo effettivamente accantonato a FCDE (chiarito in risposta al precedente punto a.), anche in relazione all'ammontare dei residui attivi di titolo 1 e 3 al 31.12.2017 (1.465.630,50 euro) presenti all'esito di importanti cancellazioni di residui attivi sorti nel 2016 sul titolo 3. A tale proposito, fornire aggiornamenti sull'evoluzione degli stessi ad oggi.

11. In relazione al risultato di amministrazione 2016, attese le incoerenze interne nella relazione del revisore (pp. 12 e 13), chiarire l'ammontare del risultato di amministrazione formale, dell'importo degli accantonamenti/vincoli/destinazioni nonché della parte disponibile del risultato di amministrazione 2016.

12. In relazione al risultato di amministrazione 2017, attese le discrasie -anche interne- tra quanto indicato nella relazione ex art. 239 Tuel e sul questionario 2017 (p. 22):

i) chiarire l'importo del risultato di amministrazione formale (-71.214,29 euro vs. +471.424,36 euro);



ii) fornire il dettaglio degli importi accantonati/vincoli/destinati diversi dal FCDE (da chiarire al precedente punto 9) attestandone la congruità, attesa la risposta negativa di p. 12 del questionario, domanda 8.6);

iii) confermare l'effettivo importo della parte disponibile del risultato di amministrazione 2017 (-471.424,36 euro vs. +71.214,29 euro).

13. Ove confermato, indicare i provvedimenti adottati per il ripiano del disavanzo sostanziale 2017 (euro -471.424,36 in base a p. 13 della relazione ex art. 239 TUEL), producendo ogni documentazione utile.

14. In relazione agli spazi finanziari per finalità di investimento richiesti dal comune di Esine (cfr. domanda 8 p. 17 questionario 2017), motivare:

- sulla non completa utilizzazione degli stessi nel corso del 2017;
- sulla mancata trasmissione delle informazioni richieste dal DPCM ex art. 10 co. 5 l. 243/2012.

15. In merito al limite ex art. 1, co. 557, l. 296/2006 per la spesa di personale 2016, fornire chiarimenti sull'esclusione dell'importo di euro 42.022,35 (cfr. p. 22 relazione ex art. 239 Tuel) che è marginale per il rispetto del limite in esame.

16. Chiarimenti sulle ragioni per cui il sistema informativo non consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e le società partecipate.

L'Ente, con successiva nota del 24 maggio 2019, dava riscontro a quanto richiesto, come di seguito meglio specificato.

Ciò posto, il magistrato istruttore, considerato che il contraddittorio con l'ente si è già instaurato in via cartolare e che le criticità emerse trovano riscontro documentale, ha chiesto al Presidente della Sezione di sottoporre le risultanze dell'istruttoria svolta sul comune di Esine (BS) all'esame del Collegio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In via preliminare, si ricorda che la legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, co. 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, "ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica", svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per

GA

il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti. La magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, co. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati. L'art 3, co. 1 lett. e) del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel TUEL l'art. 148-bis, significativamente intitolato "*Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali*", il quale prevede che "*Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti*". Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che "*i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente*". In base all'art. 148 bis, comma 3, del TUEL, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza "*di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno*", gli Enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, "*i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio*", e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi sono idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione, "*è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la*



mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria". Come precisato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del d. l. n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti. Queste verifiche sui bilanci degli enti territoriali sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale - finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica perseguito dai suddetti controlli di questa Corte in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost. Alla Corte dei conti è, infatti, attribuito il vaglio sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato della Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico. Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), che, nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148 bis, co. 3 del TUEL, siffatta funzione del controllo sui bilanci di questa Corte suggerisce di segnalare agli Enti anche irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà, soprattutto se

gr

accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente. In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento. L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

2. Irregolarità della gestione finanziaria.

All'esito dell'istruttoria condotta, sono emerse le seguenti criticità, rispetto alle quali si formulano le considerazioni sotto riportate.

2.A. Mancata trasmissione dei dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) e mancata pubblicazione delle delibere della Corte dei conti sul sito istituzionale (Sezione Amministrazione Trasparente).

In merito alle criticità rilevate circa la mancata trasmissione dei dati a BDAP e alla mancata pubblicazione delle delibere della Corte dei conti, nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, l'Ente comunica:

"1. Mancata trasmissione rendiconti 2016 e 2017 alla BDAP:

- Il mancato invio 2016 è dovuto principalmente alla migrazione del software contabilità, che ha causato notevoli problemi organizzativi legati al trasferimento dei dati fra i due software;*
- Il mancato invio 2017, come per il 2016, scatta l'ulteriore trasferimento software contabilità a nuova Ditta, lasciando incompiuto il lavoro di preparazione e trasmissione file alla BDAP. Difficoltà in fasi di soluzione con contestuale invio dei dati 2017.*
- Si dà atto dell'avvenuta applicazione di quanto previsto dall'art.9, co.1-quinques, d.l. n.113/2016, in quanto il Comune di Esine non ha proceduto a nessuna assunzione di personale.*
- Si dà atto che, alla luce delle problematiche illustrate, la trasmissione del conto 2016 verrà effettuata presumibilmente entro giugno, mentre in data 20/5/2019 è già stato inviato il conto 2018 ed in data 22/05/2019 sono stati trasmessi i dati del Conto 2017.*

al

2. Le deliberazioni della Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per la Lombardia sono state regolarmente illustrate dal Sindaco nelle sedute consiliari del 8 marzo 2017 (pronuncia n.13/2017/PRSE) e 14 marzo 2018 (pronuncia n. 24 del 7/2/2018) e puntualmente pubblicate all'albo pretorio on line, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico.

Non di meno, in data 15/05/2019, sono state pubblicate nella sezione Amministrazione trasparente del sito web Comune di Esine”.

Ciò posto, si richiama, in primo luogo, come la rilevanza della trasparenza dei conti pubblici - funzionale al principio di continuità dei bilanci e alla tutela del corretto esercizio del mandato elettorale, in correlazione alla responsabilizzazione degli amministratori pubblici (vd. Corte costituzionale, n. 105/2019) - non può che passare attraverso una corretta applicazione delle norme in materia di pubblicazione, che l'Ente non ha puntualmente posto in essere. Si rammenta, altresì, l'importanza di un corretto e attento invio dei dati a BDAP, attesa la funzione strategica di tale banca dati, quale strumento di conoscenza e di trasparenza delle grandezze della finanza pubblica attraverso cui favorire anche il confronto tra amministrazioni. La mancata trasmissione dei dati in BDAP espone gli enti alla sanzione prevista dall'articolo 9, comma 1-quinquies del decreto legge n. 113/2016.

La Sezione, dunque, raccomanda maggiore attenzione nell'attuazione degli adempimenti in parola, che sono strumentali a garantire l'*accountability* dell'amministrazione rispetto alla comunità amministrata.

2.B. Squilibrio di parte corrente - esercizio 2017.

Rispetto allo squilibrio di parte corrente, per l'esercizio 2017, pari ad Euro - 110.388,22, l'Ente rappresenta che *“La nuova Amministrazione comunale ha intrapreso con l'esame e l'approvazione del conto 2017 una decisa azione di riesame delle postazioni contabili, sia in entrata che in parte spesa, non più esigibili.*

La cancellazione della postazione “Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani” riferita al credito presente in Esatri-Equitulia di € 216.838,00 in competenza (e per € 141.793,65 a residui) e la postazione Canone patrimoniale concessorio non ricognitorio per € 50.000,00 in competenza (€ 150.000,00 a residui), sommate alle altre riduzioni, dal servizio idrico integrato ai gettiti per

ga

addizionale comunale irpef, IMU hanno fatto registrare nella parte corrente delle Entrate una diminuzione delle previsioni iniziali di competenza 2017 di oltre € 366.970,75.

La riduzione ha interessato anche la spesa corrente che da una previsione di € 3.206.349,70 si è attestata ad € 2.769.210,15.

Si rappresenta che nonostante la rivisitazione delle partite in Entrata e Spesa la quota capitale di rimborso mutui (€ 247.238,94) incide pesantemente sui servizi erogati dall'Ente.

A ciò si aggiunga il fatto che il legislatore in questi anni ha bloccato la possibilità di aumenti del gettito delle Entrate a fronte delle spese correnti che per ragioni di mercato scontano inevitabilmente un aumento di costo.

Comunque, l'Amministrazione conscia del fatto che maggiori entrate portano ad una maggiore funzionalità dell'ente, ha deciso di potenziare l'ufficio tributi (dotazione organica di n.1 personale dipendente) con l'assegnazione di servizi di supporto e affiancamento sia nella gestione di accertamento sia nella gestione della riscossione coattiva dei tributi comunali, al fine di ridurre l'esposizione dei tributi non riscossi".

L'Ente si dichiara, dunque, consapevole della necessità di rimuovere le criticità che hanno determinato lo squilibrio di parte corrente e, sul punto, come più volte ricordato dalla giurisprudenza di questa Corte, la Sezione evidenzia che tale squilibrio costituisce un indice dell'incapacità dell'ente locale di assicurare il suo funzionamento e l'erogazione dei propri servizi con entrate ordinarie, a cui sono strutturalmente collegate le ulteriori criticità riscontrate nell'esame dei questionari 2016 e 2017, quali il ricorso reiterato all'anticipazione di tesoreria e basse percentuali di riscossione delle entrate.

Si raccomanda, pertanto, uno scrupoloso monitoraggio dell'equilibrio di parte corrente, con riserva di ulteriori verifiche sui prossimi esercizi finanziari.

2.C. Tardiva approvazione del rendiconto.

"Lo schema del rendiconto 2016 è stato approvato dalla Giunta con verbale n.ro 44 del 2/5/2017 e successivamente il Consiglio comunale l'ha approvato in data 21/06/2017, in quanto la nuova Amministrazione aveva la necessità di approfondire la situazione economica dell'Ente.

Per quanto riguarda il rendiconto 2017 l'approvazione dello schema da parte della GC è avvenuta in data 11/04/2018 con verbale n.ro 47, la convocazione del Consiglio per l'esame ed

pa

approvazione è datata 27/04/2018, l'approvazione finale da parte del Consiglio in data 02/05/2018 con verbale n.ro 17. E' evidente in questo caso un refuso di scrittura".

Preso atto di quanto riferito, si invita l'ente a rispettare la tempistica di approvazione del rendiconto che, ai sensi dell'art. 227, comma 2, TUEL, deve essere deliberato entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta la gestione a cui il rendiconto stesso si riferisce.

La Sezione, richiamando la propria giurisprudenza (*ex multis*, deliberazioni nn. 110/2019/PRSE; 10/2018/PRSE; 121/2016/PRSE), ricorda che il predetto termine è stato stabilito dalla legge in considerazione della rilevanza che l'approvazione del rendiconto riveste nell'intero "ciclo di bilancio" dell'ente locale. Il rendiconto, infatti, oltre a costituire il documento attraverso il quale l'amministrazione dimostra i risultati della gestione trascorsa, costituisce un imprescindibile riferimento per gli eventuali interventi sulla gestione in corso d'esercizio e per la successiva programmazione finanziaria.

L'importanza della tempestività nell'adozione di tale documento di bilancio è stata, peraltro, ribadita dall'art. 3, comma 1, lettera l) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 che, con l'introduzione del comma 2-bis nel corpo dell'art. 227 del T.U.E.L., ha esteso alla mancata approvazione del rendiconto nei termini di legge la procedura di cui all'art. 141 del TUEL.

Posto quanto sopra, si invita l'ente a porre in essere, per il futuro, tutte le attività propedeutiche e strumentali alla redazione del rendiconto in tempi tali da consentirne l'approvazione da parte del Consiglio comunale entro i termini di legge.

2.D. Reiterato ricorso all'anticipazione di tesoreria e sforamento dei parametri di deficitarietà n. 9 e n. 10 (D.M. 18 febbraio 2013).

In merito alle criticità in parola, l'Ente rappresenta che *"L'anticipazione di Tesoreria, che alla fine dell'esercizio 2017 ammontava ad € 400.156,90, è stata essenzialmente determinata dal fatto che gli incassi relativi alla seconda rata IMU (scadenza 15/12/2017) sono stati riversati alla Tesoreria comunale, nella somma di € 289.869,62 in data 2/01/2018, creando così i presupposti per lo sforamento del parametro di deficitarietà n. 9 del DM Interno 18.02.2013.*



Fatta questa doverosa precisazione, il ricorso all'anticipazione di Tesoreria attivata nel corso dell'anno 2017 trae origine dai seguenti fatti:

A) La costante riduzione dei trasferimenti erariali e attribuzioni di entrate da federalismo fiscale e contributi per i Comuni che (fonte Ministero dell'Interno) per il Comune di Esine hanno avuto in questi ultimi anni una drastica riduzione:

contributi anno 2010 € 1.043.405,36

contributi anno 2015 € 219.702,90

attribuzioni 2017 € 157.996,38

B) Il meccanismo di alimentazione ed il riparto del Fondo di solidarietà comunale, si è tradotta per l'anno 2017 in trasferimenti dallo Stato al Comune di Esine come sotto riportato:

- quota di alimentazione Fondo di solidarietà comunale 2017 da parte del Comune di Esine € 207.053,52;

- fondo di solidarietà comunale 2017 attribuito al Comune di Esine € 157.996,38.

C) Da diversi anni si riscontra una crescente difficoltà nell'attuare la riscossione dei tributi comunali dovuta principalmente alla difficile situazione economica che attraversa larga parte della popolazione meno abbiente e delle attività produttive in genere. A titolo esemplificativo e non esaustivo nel conto 2017 si trovano crediti per entrate tributarie, tasse, servizi pubblici e proventi da beni per un ammontare complessivo di € 1.475.686,28 di cui € 436.669,71 relativi ad esercizi precedenti.

D) Il prolungarsi di un contenzioso tributario (in materia di ICI 2006/2009) del valore di € 250.000,00 ancora pendente alla data del 31/12/2017 in Cassazione.

E) Il ritardo con il quale i trasferimenti dello Stato a titolo di Fondo di Solidarietà affitto stabile Caserma Carabinieri vengono accreditati alla Tesoreria comunale, mentre il prelievo della quota Statale sull'IMU per alimentare il Fondo di solidarietà (€ 207.053,52) viene puntualmente effettuato sui versamenti dei contribuenti di Esine tramite l'Agenzia delle Entrate.

F) E' comunque innegabile che il ricorso all'anticipazione di Tesoreria ha consentito all'Ente di far fronte alle scadenze dei pagamenti dovuti sia per normative di legge, sia per retribuire il personale dipendente (n. 17 unità), sia per i servizi e le forniture evitando l'applicazione di sanzioni ed interessi notevolmente superiori a quelli sostenuti per l'anticipazione

(ammontanti per l'anno 2017 ad € 3.374,53), garantendo in tal modo il regolare svolgimento delle funzioni fondamentali dell'Ente e dei servizi rivolti alla cittadinanza.

Si precisa inoltre che uno degli impegni assunti dall'Amministrazione comunale per ridurre l'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria, è stato quello di razionalizzare e contenere le spese correnti come si evince dal seguente dato.

Impegni di spesa al titolo IO del Conto 2015 € 2.926.626,54

Impegni di spesa al titolo IO del Conto 2017 € 2.769.210,15

Pur presentando il territorio comunale il Capoluogo e due frazioni, distanti rispettivamente 2,5 e 5,00 km, e quindi un notevole impegno per la manutenzione delle strade, dell'acquedotto e fognatura comunale, i tre cimiteri esistenti, illuminazione pubblica e non per ultimo la manutenzione di due plessi scolastici.

Per quanto riguarda l'esercizio 2018 i dati relativi all'utilizzo dell'anticipazione di Tesoreria certificate dal Tesoriere comunale Banca Popolare di Sondrio sono:

importo anticipazione concedibile ai sensi dell'art. 222 del TUEL € 830.996,46

entità anticipazione complessivamente corrisposta € 2.262.321,44

importo massimo anticipazione giornaliera utilizzata € 475.485,88

Importo anticipazione non restituita al 31/12/2018 € 0,00

interessi corrisposti € 4.505,10

giorni di effettivo utilizzo n. 342

Purtroppo, viene vanificata inoltre per l'anno 2016, 2017 e 2018, l'intento dell'Amministrazione comunale di adeguare le tariffe dei tributi ed addizionali che ha trovato l'ostacolo nelle disposizioni dalle annuali Leggi di Bilancio.

Si prende atto della criticità sopra evidenziata, che però non porta ad una situazione di deficiarietà strutturale, situazione che richiede – ai sensi dell'articolo 242 del TU delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali- la deficiarietà del valore di almeno la metà dei parametri stessi”.

Il ricorso all'anticipazione di tesoreria, per l'esercizio 2016, è stato già oggetto di accertamento da parte della Sezione con deliberazione n. 24/2018/PRSP, in cui si legge “..Questo Collegio nel prendere atto della sofferenza di cassa dell'Ente anche per il 2016,

21

rinnova le raccomandazioni contenute nella precedente deliberazione in cui era già stata accertata la criticità in discorso (Lombardia/13/2017/PRSE del 1° febbraio 2017), considerato che il ricorso reiterato nel tempo a detto istituto, oltre a produrre aggravio finanziario per l'ente stesso, potrebbe costituire il sintomo di latenti squilibri nella gestione finanziaria nonché mascherare forme di finanziamento a medio o lungo termine..”.

Tale criticità, sulla base dell'istruttoria condotta, sussiste anche per il 2017 e per il 2018, secondo quanto riportato nella tabella che segue:

ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	2017	2018
Giorni di utilizzo dell'anticipazione	275	342
Utilizzo massimo dell'anticipazione giornaliera	471.602,06	475.485,88
Entità anticipazione complessivamente corrisposta	1.933.105,62	2.262.321,44
Entità anticipazione non restituita al 31/12	400.156,90	0,00
Interessi passivi sull'anticipazione	3.374,53	4.505,10

Emerge che nel corso del 2018 i giorni di utilizzo dell'anticipazione di tesoreria sono aumentati rispetto al 2017 e che anche la quota di interessi passivi è aumentato.

Ciò posto, la Sezione non può esimersi dal rilevare, nuovamente, che il ricorso ad anticipazioni di cassa, previsto dall'art. 222 del TUEL, si configura come una soluzione di breve periodo per superare transitorie situazioni di scarsa o insufficiente liquidità e non, invece, quale forma sistematica di finanziamento dell'Ente, peraltro spesso particolarmente onerosa in quanto dà luogo ad un costo risultante all'interesse sulle somme anticipate da pagare all'istituto tesoriere.

L'Ente, pertanto, pur nella piena autonomia decisionale, non può non tener conto degli obblighi derivanti dall'ordinamento internazionale e nazionale che ha più volte, e in ambiti diversi, ravvisato la necessità di un generalizzato abbassamento del livello di

indebitamento, a garanzia del più generale interesse di proteggere la finanza pubblica e la stabilità dei conti.

Come noto, l'articolo 5 del d.lgs. n. 149/2011 prevede che, per la regolarità della gestione amministrativo-contabile, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - può attivare, anche su richiesta delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, qualora un ente evidenzi, anche attraverso le rilevazioni SIOPE, situazioni di squilibrio finanziario riferibili ai seguenti indicatori:

- a) ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria;
- b) disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio;
- c) anomale modalità di gestione dei servizi per conto di terzi.

L'irregolarità derivante dallo sfioramento di uno dei parametri anzidetti, come nel caso di specie, appare, dunque, potenzialmente foriera di futuri pregiudizi (vd., *ex multis*, deliberazione n. 226/2018/PRSE, Sezione regionale di controllo per il Veneto).

Alla luce di ciò, e in vista dell'emersione degli indici sintomatici anzidetti, si richiama, per prevenire potenziali pregiudizi, l'attenzione di tutti gli organi tecnici dell'Ente (Servizio economico-finanziario, Organo di revisione, Segretario comunale, ciascuno per la parte di competenza) e degli organi politici, sulla necessità di una verifica puntuale di tali equilibri, che non si riduca a una burocratica approvazione della delibera che concerne tali verifiche, per una sana gestione e correzione tempestiva delle anomalie gestionali anzidette.

Si richiama, altresì, l'Ente al monitoraggio dei parametri di deficitarietà ai sensi del D.M. 18/2/2013, stante lo sfioramento dei parametri n. 9 e n. 10, relativi a:

“9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti; 10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuel con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando

pl

quanto previsto dall' articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dall' 1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari”.

Con riserva di ulteriori verifiche sul rendiconto 2018.

2.E. Tempestività dei pagamenti.

Con riferimento alla tempestività dei pagamenti, il cui indice risulta pari a 144,54 gg. per il 2017 e pari a 119,56 gg per il 2016, l’Ente comunica che *“Con riferimento alla tempestività dei pagamenti l’indicatore anno 2018 rileva un indice di 89,71 gg in netto miglioramento rispetto al dato 2016 (119,56gg) e al dato 2017 (144,54). Il miglioramento delle tempistiche dei pagamenti è dovuto essenzialmente alla chiusura, in forma bonaria del contenzioso elencato al la lettera D) punto 5 della presente ed al reperimento di nuove risorse derivanti dalla alienazione di beni immobili”.*

Sebbene, sulla base dell’istruttoria svolta, si possa registrare un miglioramento dell’indice di tempestività dei pagamenti per il 2018, la Sezione non può non evidenziare come la situazione risulti ancora critica e, pertanto, opportunamente da monitorare e migliorare.

Nel raccomandare all’Ente l’adozione di misure idonee a migliorare i tempi di pagamento, nel rispetto, dunque, della legislazione vigente, si rammentano altresì le recenti previsioni normative, di cui all’articolo 1, comma 858 e ss., della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019), secondo cui, a decorrere dal 2020, i comuni che non rispettano i tempi di pagamento, o che non dimostrano una riduzione dello *stock* di debito, dovranno, con delibera di giunta, effettuare un accantonamento denominato *“Fondo di garanzia debiti commerciali”*, sul quale non sarà possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluirà nella quota libera del risultato di amministrazione. La misura di tale accantonamento aumenterà in base all’entità del ritardo o alla minore riduzione, in termini percentuali, dello *stock* di debito.

2.F. Nuovo indebitamento.

“In relazione all’indebitamento 2017 si conferma che il Comune di Esine ha attivato nell’esercizio 2017 nuovi indebitamenti per una somma complessiva di € 490.000,00 così dettagliati:

- € 180.000,00 prestito per realizzazione impianto di video sorveglianza • € 210.000,00 prestito per realizzazione piste ciclabili*
- € 100.000,00 prestito per acquisto mezzi manutenzioni stradali. L’attivazione dei prestiti elencati ha rispettato il dettato dell’art. 119, comma 6 Costituzione (spese di investimento) nonché il limite previsto dall’ex art.204 TUEL essendo la percentuale raggiunta dall’ente del 3.80%.*

Gli investimenti finanziati dal debito di cui sopra hanno formato impegni di spesa nell’esercizio 2017”.

La Sezione prende atto di quanto comunicato, invitando l’Ente a monitorare il debito contratto, nel rispetto dei parametri di legge e costituzionali previsti.

2.G. Accelerazione dell’attività di riscossione delle entrate e dei proventi.

“Per potenziare le attività di riscossione dei tributi e proventi comunali si è provveduto ad affiancare l’esigua dotazione di personale (n.1 unità) dell’ufficio tributi, con:

- Incarico a Ditta esterna per un servizio di aggiornamento banca dati IMU*

/TARI/Acquedotto tramite inserimento

Mui/Docfa/Successioni/Dichiarazioni Cartacee/Variazioni

Anagrafiche/Importazione e bollettazione annuale;

- Incarico a Ditta esterna per il servizio di Riscossione Coattiva delle entrate tributarie ed extra tributarie da effettuare mediante ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 639/1910 ed altre procedure consentite dalla Legge;*
- Affidamento del servizio COD.COM Catasto Enti-territorio e fiscalità locale finalizzato all’organizzazione dei servizi territoriali e tributari per i cittadini e alla gestione ordinaria dei tributi comunali.*

In aggiunta a quanto sopra è stato approvato con deliberazione n.ro 46 del Consiglio comunale adottata nella seduta del 22/12/2017 il Regolamento comunale sul baratto amministrativo, al

quale hanno aderito alla data odierna 5 contribuenti, con un recupero di tributi comunali di € 8.346,83.

Inoltre, con la collaborazione dell'Assessore al Bilancio, vengono contattati telefonicamente i contribuenti solitamente ricorrenti nei tributi comunali non pagati, ottenendo in alcuni casi piani di rientro del debito".

La Sezione invita l'Ente a proseguire le azioni tese a migliorare e accelerare le attività di riscossione delle entrate, atteso che è compito dell'ente tutelare le proprie entrate e l'adempimento alle prescritte obbligazioni tributarie da parte dei cittadini, in ossequio ai doveri ineludibili di solidarietà ex art. 23 Cost.

Resta fermo, peraltro, che una riscossione ordinata e tempestivamente controllabile delle entrate è elemento indefettibile di una corretta elaborazione e gestione del bilancio, inteso come «bene pubblico» funzionale «alla valorizzazione della democrazia rappresentativa» (vd. Corte costituzionale n. 51/2019).

Richiamando, infine, il principio generale della indisponibilità dell'obbligazione tributaria - riconducibile ai principi di capacità contributiva (art. 53, comma 1, Cost.) ed imparzialità nell'azione della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) - si giunge alla considerazione che la riscossione dei tributi diviene necessaria ed indispensabile per garantire risorse all'ente e un maggiore equilibrio della sua situazione finanziaria, anche al fine di evitare sperequazioni non accettabili rispetto a chi osserva tempestivamente e scrupolosamente gli obblighi medesimi (vd. deliberazione Sezione regionale di controllo per il Veneto n. 224/2018/PRSE).

Ad avviso della Sezione, infine, l'accelerazione delle attività di riscossione delle entrate e dei proventi si ritiene particolarmente urgente, stante lo stretto legame con le criticità sopra riportate di reiterato ricorso all'anticipazione di tesoreria e di squilibrio di parte corrente.

2.H. FCDE - consuntivo esercizio 2017.

Con riferimento al FCDE accantonato a consuntivo 2017, l'Ente riferisce che "FCDE Consuntivo 2017: Il foglio di calcolo FCDE conto 2017 rileva un accantonamento di €



aw

142.000,28 mentre la cifra erroneamente esposta dal revisore a pagina 16 della relazione è il totale della parte accantonata. Il metodo di calcolo adottato è quello della media aritmetica semplice tra stanziamenti e incassi a residui senza applicazione di percentuale di riduzione ai residui attivi all'1/1/2017.

Si precisa che l'ammontare dei residui attivi del titolo I° e 3° conto 2017 di € 1.465.630,50 comprende anche € 97.355,23 per addizionale comunale all'Irpef e € 349.732,34 per imposta municipale unica che non vengono conteggiate nell'FCDE per il fatto che trattasi di imposte a dichiarazione diretta dei contribuenti.

Il rapporto quindi fra le entrate di effettiva esigibilità (€ 1.028.598,71) e quelle accantonate al FCDE (€ 142.000,28), accantonate al fondo contenzioso (€ 123.417,00) e altri accantonamenti (€ 132.848,07 Esatri) è del 26%.

Alla chiusura del conto 2018 si registrano residui attivi al titolo I per €764.114,90 ed Al titolo 3° € 257.246,11, per un totale di € 1.021.361,01 sensibilmente inferiore all'importo registrato nel conto 2017".

La Sezione prende atto di quanto comunicato dall'Ente, rammentando che la ratio dell'istituto del Fondo crediti di dubbia esigibilità (disciplinato dall'allegato 4/2 del d.lgs. 118/2011 recante il "principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria") va rinvenuta nell'esigenza di evitare che spese esigibili siano finanziate da entrate di dubbia esigibilità.

Il calcolo con metodo cd. ordinario comporta che il FCDE sia determinato applicando all'importo complessivo dei residui attivi, sia di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto, sia degli esercizi precedenti, il complemento a 100 della media del rapporto tra incassi in conto residui e importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi.

In tal senso, l'esempio n. 5 del principio contabile prosegue affermando che: «A tal fine si provvede:

b1) a determinare, per ciascuna delle categorie di entrate di cui al punto 1) (nдр: ossia categorie di entrate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione), l'importo dei residui complessivo come risultano alla fine dell'esercizio appena concluso, a seguito dell'operazione di riaccertamento ordinario di cui all'articolo 3, comma 4, del presente decreto;

b2) a calcolare, in corrispondenza di ciascuna entrata di cui al punto b1), la media del rapporto tra gli incassi (in c/residui) e l'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi.

L'importo dei residui attivi all'inizio di ciascun anno degli ultimi 5 esercizi può essere ridotto di una percentuale pari all'incidenza dei residui attivi di cui alle lettere b) e d) del prospetto di cui al punto 9.3 riguardante il riaccertamento straordinario dei residui rispetto al totale dei residui attivi risultante dal rendiconto 2014. Tale percentuale di riduzione può essere applicata in occasione della determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nel risultato di amministrazione degli esercizi successivi, con riferimento alle annualità precedenti all'avvio della riforma

b3) ad applicare all'importo complessivo dei residui classificati secondo le modalità di cui al punto b1) una percentuale pari al complemento a 100 delle medie di cui al punto b2)».

Ne consegue che, alla luce del principio contabile sopra richiamato, il ricorso al metodo ordinario implica che la percentuale di accantonamento del FCDE (a consuntivo) deve essere applicata ai residui attivi complessivamente intesi sia di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto, sia degli esercizi precedenti (nel caso del FCDE 2017, pertanto, si considerano gli esercizi 2013-2017).

Ne deriva che l'accantonamento sul rendiconto consuntivo, a titolo di FCDE, ha sue specifiche regole e, pertanto, si invita l'Ente ad attenersi scrupolosamente ad esse, non rilevando, ai fini del rispetto dei principi contabili come sopra riportato, quanto riferito dall'Ente quando dichiara che "Il rapporto quindi fra le entrate di effettiva esigibilità (€ 1.028.598,71) e quelle accantonate al FCDE (€ 142.000,28), accantonate al fondo contenzioso (€ 123.417,00) e altri accantonamenti (€ 132.848,07 Esatri) è del 26%".

Si ricorda, peraltro, che soprattutto a fronte di un risultato di amministrazione negativo, come quello del comune di Esine (per cui si registra un disavanzo pari ad Euro 471.424,36 al 31/12/2017), un accantonamento a FCDE inferiore alle previsioni di legge può essere foriero di ulteriori e più gravi squilibri finanziari.

Si raccomanda, pertanto, uno scrupoloso monitoraggio dell'accantonamento a titolo di FCDE, con riserva di ulteriori verifiche sul questionario 2018.

2.I. Risultato di amministrazione 2016 e 2017.

“Il risultato di amministrazione 2016, così come a suo tempo approvato dal Consiglio Comunale dell’Ente, ammontava ad € 237.495,23 al netto di FPV parte corrente di € 38.230,70 e FPV parte capitale di € 20.000,00.

La parte accantonata ammontava ad € 92.554,17 di cui per FCDE € 90.609,77 ed € 1.945,00 per fondo indennità di fine mandato. Risultava pertanto disponibile una parte di € 144.940,46”.

“Il risultato di amministrazione 2017, approvato dal Consiglio Comunale dell’Ente, è risultato essere di € -71.214,29 in quanto al risultato della gestione di € 45.140,30 venivano sommati l’FPV spese correnti di € 31.620,52 e l’FPV di parte capitale di € 84.734,07.

La composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017 comprendeva inoltre:

- € 1.945,00 accantonamento per indennità di fine mandato
- € 398.265,07 altri accantonamenti

Pertanto, il risultato totale negativo è stato di € -471.424,36, confermato.

La voce “Altri accantonamenti” era composta da:

- € 142.000,00 fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2010/7
- € 123.417,00 fondo contenzioso
- € 132.848,07 altri accantonamenti.

Il disavanzo 2017 ammontante ad € 471.424,36, non derivato dal riaccertamento straordinario dei residui (Decreto 2/4/2015), deve essere distribuito nell’arco del mandato amministrativo in corso. Nel caso del Comune di Esine deve essere ripartito nelle tre annualità 2018/2019 e 2020.

Il finanziamento della quota annuale (€ 157.141,45), come da delibera Consiglio comunale n. 17 del 02/05/2018 “Esame ed approvazione del rendiconto economico – finanziario 2017” era previsto con attuazione di alienazioni e monetizzazioni di aree standard, incremento dei proventi relativi agli oneri di urbanizzazione ed un aumento delle tariffe e aliquote tributi comunali se consentiti dalle Leggi di Bilancio.

La prima rata del disavanzo applicata al Bp2018 è stata finanziata con alienazioni del patrimonio comunale, che dal conto 2018 evidenzia una entrata di € 182.061,00.

Il risultato complessivo della gestione 2017 registra un disavanzo da ripianare ammontante ad € 471.424,36 che a norma di Legge è stato ripartito sui tre anni legislativi ancora da compiere

da parte dell'attuale Amministrazione, iscrivendo nelle spese del bilancio di previsione 2018 come disavanzo da ripianare la somma di € 157.141,60 (ripiano avvenuto), nel bilancio di previsione 2019 € 157.412,00 e nel bilancio di previsione 2020 verrà iscritta nella spesa rimanente postazione di € 157.412,00".

Dall'istruttoria svolta, emerge che, nel 2017, l'Ente registra un disavanzo pari ad Euro 471.424,36, che intende ripianare su tre annualità (2018-2019-2020), ai sensi dell'articolo 188 TUEL.

La Sezione, pertanto, si riserva di verificare sui prossimi questionari il ripiano del disavanzo in parola, secondo i tempi e le modalità comunicate, nel rispetto delle previsioni dell'articolo 188 TUEL.

2.L. Spazi finanziari per finalità di investimento - esercizio 2017.

In merito agli spazi finanziari richiesti per finalità di investimento, l'Ente riferisce che "Come da certificazione digitale del 28/03/2018 il Pareggio di Bilancio 2017 del comune di Esine prevedeva:

- spazi finanziari acquisiti con le intese regionali 2017, ai sensi dell'art.2 del D.P.C.M n.21/2017 per € 210.000,00;
- spazi finanziari acquisiti con il Patto di Solidarietà orizzontale, ai sensi dell'art. 4 del DCPM n.21/2017 per € 490.000,00.

Con il patto Regionale veniva finanziato l'intervento sulle piste ciclabili realizzato per € 163.033,59.

Con il patto Nazionale venivano finanziati i lavori di installazione impianti di video sorveglianza e rinnovo parco automezzi realizzato per € 229.329,39. Le differenze (€ 47.000 regionale e € 261.000 nazionale) hanno concorso alla rideterminazione del saldo finale del pareggio di bilancio 2017".

La Sezione prende atto di quanto comunicato, rammentando l'obbligo di trasmissione delle informazioni richieste dal DPCM ex articolo 10, comma 5, della legge n. 243/2012.

2.M. Spesa del personale - esercizio 2016.

In merito ai chiarimenti richiesti circa il rispetto dei limiti di spesa del personale, ai sensi dell'articolo 1, commi 557 e ss., della legge n. 296/2006, l'Ente specifica che "Spesa

del personale 2016. La competenza 2016 rileva una spesa complessiva per il personale dipendente di € 732.879,40 (24% l'incidenza sulle spese correnti). L'indicazione delle spese di € 42.022,35 era in riferimento al comma 557-quater per il raffronto con il valore medio del triennio precedente, che alla fine non era il dato in esame".

Nella relazione dell'Organo di revisione, si legge che l'importo di euro 42.022,35 è stato escluso dal calcolo della spesa di personale, ai fini del rispetto dei limiti *ex lege* previsti, in quanto "impegnate per il contratto decentrato 2015, già considerate nel consuntivo 2015..", risultando, dunque, tali spese, nel 2016, pari ad Euro 690.857,05, a fronte della media 2011-2013 di Euro 700.318,42.

Ciò posto, prendendo atto di quanto comunicato, si raccomanda all'Ente di monitorare scrupolosamente i limiti di spesa per il personale, con riserva di ulteriore verifica sui prossimi questionari.

2.N. Rilevazione dei rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e le società partecipate.

L'Ente specifica che " Riguardo al sistema informativo che non è in grado di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra Ente e le società partecipate si precisa che:

- L'ente dispone di quote di partecipazione in alcune Società e che i dati economici, finanziari e patrimoniali vengono rilevati con l'adozione del Bilancio consolidato annuale".

La Sezione prende atto dei chiarimenti forniti, raccomandando all'Ente uno scrupoloso presidio dei dati economici, finanziari e patrimoniali in parola, tramite il supporto di idonei sistemi informativi e nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 147-quater del TUEL, con riserva di ulteriore verifica sui prossimi questionari.

P.Q.M.

la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia

ACCERTA

le criticità di cui in parte motiva.

INVITA l'ente

- a rispettare scrupolosamente gli obblighi e le tempistiche di invio dei dati in BDAP e di pubblicazione degli atti sul sito istituzionale;

- a rispettare i tempi di approvazione del rendiconto, secondo quanto previsto dall'articolo 227 TUEL;
- a monitorare attentamente la cassa e l'equilibrio di parte corrente;
- a proseguire scrupolosamente le azioni tese a garantire il rispetto dei tempi massimi di pagamento prescritti dall'art. 4 del d.lgs. n. 231 del 2002;
- a proseguire le azioni tese a monitorare e accelerare l'attività di riscossione delle entrate;
- a monitorare attentamente il nuovo debito contratto;
- a effettuare congrui accantonamenti nel risultato di amministrazione, con particolare riferimento al FCDE, nel rispetto dei principi contabili di cui al d.lgs. 118/2011;
- a ripianare il disavanzo della gestione 2017, nel rispetto delle previsioni dell'articolo 188 TUEL;
- a monitorare attentamente la spesa di personale, ai fini del rispetto dei limiti previsti a legislazione vigente;
- a proseguire nel monitoraggio dei rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'ente locale e le sue partecipate.

INVITA l'Organo di revisione

a vigilare scrupolosamente, ai sensi dell'articolo 147-quinquies del TUEL, sugli equilibri finanziari dell'Ente, con particolare riferimento al registrato squilibrio di parte corrente, al reiterato ricorso all'anticipazione di tesoreria, alla quantificazione del FCDE e al ripiano del disavanzo derivante dalla gestione 2017;

DISPONE


- la trasmissione della presente pronuncia, a mezzo sistema Con.Te, al Sindaco e dispone che quest'ultimo, nella sua qualità di legale rappresentante dell'ente, informi il Presidente del Consiglio comunale affinché comunichi all'organo consiliare i contenuti della presente delibera;
- la trasmissione della presente pronuncia, a mezzo sistema Con.Te, al Revisore dei conti del Comune di Esine (BS);

- che la medesima deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Così deciso nella camera di consiglio del 05 giugno 2019.

Il Magistrato Estensore

(dott.ssa Marinella Colucci)



Il Presidente f.f.

(dott. Marcello Degni)



Depositata in Segreteria il

- 5 GIU 2019

Il funzionario preposto

(Susanna De Bernardis)

